



DISPOSIZIONE N. 3 DEL 21/10/2022

OGGETTO: CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLE SOCIETÀ DI PERSONE NON PIÙ OPERATIVE AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 3 DEL D.P.R. 23 LUGLIO 2004, N. 247– AGGIORNAMENTI ALL'ART.40 D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, CON L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120

IL CONSERVATORE

Visto l'art. 2188 c.c. che prevede l'istituzione del Registro delle Imprese;

Vista la L. 29 dicembre 1993, n. 580 s.m.i., recante *“Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”* e, in particolare, l'art. 8;

Visto il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 s.m.i., recante *“Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile”*;

Vista la L. 2 novembre 2000 n. 340 s.m.i., recante *“Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi”*;

Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

Visto il D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla L.11 settembre 2020 n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*;

Visto, allo scopo, il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 rubricato *“Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese”*

Considerato il I comma dell'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla L.11 settembre 2020 n. 120, il quale prevede, che il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal D.P.R. 247/2004 venga disposto con determinazione del Conservatore, in riforma al dettato precedente, con il quale si delineava la competenza esclusiva del Giudice del Registro delle Imprese;

Rilevato che il richiamato D.P.R. n. 247/2004, come riformato dal citato art. 40 del D.L. n. 76/2020, si inquadra tra gli strumenti legislativi volti a consentire la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di imprese individuali e delle società di persone non più operative;

Ravvisata, altresì, la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del Registro delle Imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute, nonché di



rideterminare il dato sull'accertato del diritto annuale in modo tale da renderlo corrispondente alle imprese realmente operative iscritte nel Registro;

Visti, inoltre, il secondo comma **dell'art. 2 del D.P.R. 247/2004** citato, che disciplina la modalità di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio per le imprese individuali, previa verifica delle condizioni di procedibilità indicate dalle lett. da a) a d) del primo comma;

Considerato, in particolare, che, la norma sopra citata dispone che l'Ufficio del Registro delle Imprese mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata all'indirizzo della sede che risulta iscritta nel Registro, e alla residenza anagrafica dell'imprenditore richiede l'annotazione della cessazione o l'indicazione di elementi che dimostrino la permanenza dell'attività ovvero del titolo che consente l'esercizio;

Visti, inoltre, il secondo comma **dell'art. 3 del D.P.R. 247/2004** citato, che disciplina la modalità di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio per le società di persone, previa verifica delle condizioni di procedibilità indicate dalle lett. da a) a e) del primo comma;

Considerato, in particolare, che, la norma sopra citata dispone che l'Ufficio del Registro delle Imprese inviti gli amministratori mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata all'indirizzo della sede che risulta iscritta nel Registro, nonché alla residenza anagrafica di ciascuno degli amministratori, a comunicare l'avvenuto scioglimento della società stessa, ovvero a fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'attività;

Tenuto conto che, decorsi trenta giorni dal ricevimento delle lettere raccomandate oppure quarantacinque giorni dalla affissione della notizia nell'albo camerale, in caso di irreperibilità e verificato, ai sensi dell'art. 40 del D.L. n. 76/2020 che, nel patrimonio della società da cancellare, rientrino beni immobili, il procedimento venga sospeso e gli atti rimessi al Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 3, 3° comma del più volte citato D.P.R. n. 247/2004;

Atteso che, decorso il termine di cui sopra, in assenza di beni immobili in capo alle società interessate, il Conservatore del Registro delle Imprese, provvede, con propria determinazione, alla cancellazione della società dal Registro medesimo;

Considerato, peraltro, che la maggioranza delle società interessate non ha mai adempiuto all'obbligo di comunicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata valido, attivo e univoco secondo quanto previsto dall'art.16 comma 6 del D.L. n. 185 del 29/11/2008, convertito con modifiche dalla L. n. 2 del 28/01/2009, ovvero, nel caso di avvenuta comunicazione, come questa risulti sovente, ormai, revocata/inesistente, obbligo **avvalorato** dall'art. 37 del D.L. n. 76/2020;

Premesso quanto sopra e **rilevato** che la notificazione a mezzo raccomandata A/R non trova più giustificazione, non solo a fronte di quanto indicato nel precedente capoverso, ma, altresì, alla luce dei notevoli costi da sostenere, costi soggetti, peraltro, a vincoli di contenimento e di razionalizzazione;

Rilevato, altresì, quale ulteriore elemento, che - sovente - la notifica tramite A/R risulta comunque priva di effetti per irreperibilità presso la sede legale, presso il domicilio degli amministratori, presso la sede dell'impresa e la residenza anagrafica dell'imprenditore pubblicato nella visura;



Ritenuto che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento possa essere adeguatamente conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;

Visto, dunque, l'art. 8 della richiamata L. n. 241/1990 s.m.i. il quale recita che *"Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima"*;

Ritenuto che la suddetta norma possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo di identico contenuto, destinato a imprese che versino nella stessa situazione di irregolarità, qualora il numero dei destinatari renda la notificazione personale particolarmente gravosa;

Coniugato, a tal punto, quanto sopra con l'art. 32 comma 1 della L. 18/6/2009, n. 69 a mente del quale, a far data dal 1/01/2010, la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi avente effetto di pubblicità legale si intende assolta con la pubblicazione sui siti informatici delle amministrazioni obbligate;

Rammentato che, in ossequio alla predetta disposizione, l'Albo camerale della Camera di Commercio di Salerno è *on line* e consultabile in un'apposita sezione del sito *internet*;

Ritenuto, altresì, che le comunicazioni di avvio dei procedimenti finalizzati alla cancellazione d'ufficio e i provvedimenti di cancellazione, conclusivi di tali procedimenti, vengano pubblicati in Albo camerale e - successivamente - in modo permanente sul sito istituzionale nella sezione "Cancellazioni d'ufficio";

Avvalorata la forma di pubblicità in parola, anche per i procedimenti di cancellazione d'ufficio avviati ai sensi del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, dapprima con delega del Giudice del Registro delle Imprese al Conservatore del 13/11/2007, confermata con delega del Giudice del Registro delle Imprese del 26/10/2010, poi armonizzato alla novella dell'art. 40 DL 76/2020;

Valutato, dunque, che la pubblicazione all'Albo camerale della comunicazione di avvio del procedimento per il periodo di tempo previsto dal D.P.R. n. 247/2004, più volte citato, consente di diffondere ampiamente la notizia della procedura avviata dall'ufficio e costituisce una valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante "Codice dell'Amministrazione Digitale" che, agli artt. 5-bis comma 1, 6 e 48, sancisce che le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e ritenuto di procedere per le società individuate con le modalità sopra descritte, in caso di P.E.C. attiva, all'invio della comunicazione utilizzando la casella di posta elettronica certificata;

Valutate, peraltro, come necessarie, da un lato, l'iscrizione nella visura delle imprese e società interessate dell'avvio del procedimento e, dall'altro, la pubblicazione permanente sul sito istituzionale sia del provvedimento del Conservatore che dell'elenco delle posizioni coinvolte;



DISPONE

- di procedere alla pubblicazione della comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione ex artt. 2 e 3, D.P.R. 247/2004, nell'Albo camerale *on line*;
- di pubblicare la comunicazione del Conservatore di avvio del procedimento di cancellazione ex art. 2 e 3 del citato DPR e l'elenco delle imprese e delle società interessate nella sezione del sito istituzionale "Cancellazioni d'ufficio";
- di annotare il suddetto avvio nelle visure delle imprese e società coinvolte;
- di trasmettere gli atti al Presidente del Tribunale in seguito ad accertamento positivo sulla titolarità di immobili ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.P.R.247/2004 come integrato dall'art. 40, comma primo D.L. 76/2020;
- di cancellare dal Registro delle Imprese le **imprese individuali** che non abbiano dimostrato la permanenza dell'attività' ovvero del titolo che consente l'esercizio con determinazione del Conservatore, da pubblicare sia in Albo camerale, per dieci giorni, sia sul sito istituzionale nella sezione "Cancellazioni d'ufficio", in modo permanente;
- di cancellare dal Registro delle Imprese **le società** che non abbiano fornito elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'attività sociale della società, con determinazione del Conservatore, da pubblicare sia in Albo camerale, per dieci giorni, sia sul sito istituzionale nella sezione "Cancellazioni d'ufficio", in modo permanente;
- di disporre la pubblicazione della presente disposizione all'albo camerale fino a tutto il 31/01/2023 e sul sito internet camerale nella pagina dedicata delle news e del registro imprese nella sezione "Cancellazioni d'Ufficio".

II CONSERVATORE

(Dott. Raffaele De Sio)

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82